

D.P.R.

n. 359 del 10 Maggio 1996

Publicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1996, n. 160, S.O.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio 1995 e recepiti nel D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e delle Forze armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della Legge 6 Marzo 1992, n. 216;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, recante «Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)», relativi al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 4 marzo 1996 riguardante «Individuazione della delegazione sindacale che - a seguito dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395 - partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195»;

Vista l'«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del Decreto legislativo 12 Maggio 1995, n. 195 - in data 18 aprile 1996 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP - Federazione LISIPO/SODIPO COISP; per la Polizia penitenziaria: CISL/Polizia penitenziaria - CGIL/Polizia penitenziaria UIL/Polizia penitenziaria - SIALPE/CISAL SAG/UNSA (con riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo forestale dello Stato: CISL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOS UIL/Corpo forestale dello Stato - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo schema di provvedimento riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale

[illegible]

Livello	VIII	L.	239.000
Livello	IX	L.	262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.

3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello	IV	L.	62.000
Livello	V	L.	65.000
Livello	VI	L.	70.000
Livello	VI-bis	L.	74.000
Livello	VII	L.	78.000
Livello	VII-bis	L.	80.500
Livello	VIII	L.	83.000
Livello	IX	L.	91.000

4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello	IV	L.	134.000
Livello	V	L.	140.000
Livello	VI	L.	150.000
Livello	VI-bis	L.	157.000
Livello	VII	L.	165.000
Livello	VII-bis	L.	172.000
Livello	VIII	L.	179.000
Livello	IX	L.	196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono_ ⁽¹⁾ :

Livello	IV	L.	12.703.000
Livello	V	L.	13.921.000
Livello	VI	L.	15.447.000
Livello	VI-bis	L.	16.663.000
Livello	VII	L.	17.879.000
Livello	VII-bis	L.	19.225.000
Livello	VIII	L.	20.571.000
Livello	IX	L.	23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 1, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395.

Articolo 3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997 in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 2, comma 6.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni

caso contenuta nei limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per l'anno 1996.

Articolo 4. Indennità pensionabile.

1. L'indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 4, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, è rideterminata a decorrere dal 1° luglio 1996 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche	L i r e
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.	912.000
Commissario capo e qualifiche equiparate	896.000
Commissario e qualifiche equiparate. . .	879.000
Vice commissario e qualifiche equiparate	848.000
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate.	864.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate	848.000
Ispettore e qualifiche equiparate. . . .	816.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate	784.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.	816.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate	753.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate.	753.000
Assistente capo e qualifiche equiparate	657.000
Assistente e qualifiche equiparate . . .	579.000
Agente scelto e qualifiche equiparate. .	516.000
Agente e qualifiche equiparate	461.000

2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

Qualifiche	L i r e
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate.	945.000
Commissario capo e qualifiche equiparate	935.000
Commissario e qualifiche equiparate. . .	920.000
Vice commissario e qualifiche equiparate	890.000
Ispettore superiore S.U.PS. e qualifiche equiparate.	910.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate	867.000
Ispettore e qualifiche equiparate. . . .	835.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate	802.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate.	835.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate	770.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate.	770.000
Assistente capo e qualifiche equiparate	672.000
Assistente e qualifiche equiparate . . .	593.000
Agente scelto e qualifiche equiparate. .	528.000
Agente e qualifiche equiparate	472.000

Articolo 5. Assegno funzionale.

1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati⁽²⁾ :

Qualifiche	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati	1.365.000	1.785.000
Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati	1.785.000	2.625.000
Ruolo degli ispettori ed equiparati	1.820.000	2.675.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, a decorrere dal 1° luglio 1996 è rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
Vice commissario e commissario. .	2.205.000	2.835.000
Commissario capo.	2.940.000	4.725.000
Vice questore aggiunto.	3.360.000	4.725.000

Articolo 6. Trattamento di missione.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 ed all'art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395.

Articolo 7. Presenza qualificata.

1. L'indennità di cui all'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

Articolo 8. Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora⁽³⁾.

3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000_⁽⁵⁾.

[illegible]

Livello	VIII	L.	239.000
Livello	IX	L.	262.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° luglio 1997.

3. Dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello	V	L.	65.000
Livello	VI	L.	70.000
Livello	VI-bis	L.	74.000
Livello	VII	L.	78.000
Livello	VII-bis	L.	80.500
Livello	VIII	L.	83.000
Livello	IX	L.	91.000

4. Dal 1° dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello	V	L.	140.000
Livello	VI	L.	150.000
Livello	VI-bis	L.	157.000
Livello	VII	L.	165.000
Livello	VII-bis	L.	172.000
Livello	VIII	L.	179.000
Livello	IX	L.	196.000

5. Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

6. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello	V	L.	13.921.000
Livello	VI	L.	15.447.000
Livello	VI-bis	L.	16.663.000
Livello	VII	L.	17.879.000
Livello	VII-bis	L.	19.225.000
Livello	VIII	L.	20.571.000
Livello	IX	L.	23.639.000

7. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'art. 34, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395.

Articolo 12. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 1996-1997, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 11, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 1997, in corrispondenza all'attribuzione del nuovo trattamento stipendiale a regime di cui all'art. 11, comma 6.

5. La spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie per l'anno 1997 dovrà essere in ogni caso contenuta nei limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1996.

Articolo 13. Indennità pensionabile.

1. L'indennità pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 37, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1° luglio 1996, nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

G r a d i	L i r e
Tenente colonnello	912.000
Maggiore	896.000
Capitano	879.000
Tenente.	848.000
Sottotenente	848.000
Maresciallo aiutante S.U.PS.	864.000
Maresciallo capo	848.000
Maresciallo ordinario.	816.000
Maresciallo.	784.000
Brigadiere capo.	816.000
Brigadiere	753.000
Vice brigadiere.	753.000
Appuntato scelto	657.000
Appuntato.	579.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto	516.000
Carabiniere e finanziere	461.000

2. Le misure di cui al comma 1 a decorrere dal 1° febbraio 1997 sono rideterminate nei seguenti nuovi importi mensili lordi:

G r a d i	L i r e
Tenente colonnello	945.000
Maggiore	935.000
Capitano	920.000
Tenente.	890.000
Sottotenente	870.000
Maresciallo aiutante S.U.PS.	910.000
Maresciallo capo	867.000
Maresciallo ordinario.	835.000
Maresciallo.	802.000
Brigadiere capo.	835.000
Brigadiere	770.000
Vice brigadiere.	770.000
Appuntato scelto	672.000
Appuntato.	593.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto	528.000
Carabiniere e finanziere	472.000

Articolo 14. Assegno funzionale.

1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

R u o l o	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
Ruolo appuntati e carabinieri e appuntati finanziari	1.365.000	1.785.000
Ruolo sovrintendenti.	1.785.000	2.625.000
Ruolo degli ispettori	1.820.000	2.675.000

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 (23), a decorrere dal 1° luglio 1996 sono nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

G r a d o	19 anni di servizio Lire	29 anni di servizio Lire
Sottotenente.	2.205.000	2.835.000
Tenente	2.205.000	2.835.000
Capitano.	2.205.000	2.835.000
Maggiore.	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello.	3.360.000	4.725.000

Articolo 15. Trattamento di missione.

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 1990, n. 147, sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 ed all'art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395.

Articolo 16. Presenza qualificata.

1. L'indennità di cui all'art. 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 Luglio 1995, n. 395, è rideterminata, a decorrere dal 1° dicembre 1996, nella misura di L. 9.000 lorde per ciascun turno ed a decorrere dal 1° febbraio 1997 nella misura di L. 12.000 per ciascun turno.

Articolo 17. Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 2.300 per ciascuna ora⁽²⁾.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1996 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui al comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995 è rideterminata nella misura lorda di L. 11.500 per ogni turno.

3. A decorrere dal 1° luglio 1996, al personale chiamato a prestare servizio in attività di istituto nei giorni di

Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto, il compenso di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, in luogo dell'indennità festiva di cui al comma 2, è rideterminato nella misura lorda di L. 50.000⁽³⁾.

Articolo 18. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità supplementari, da attribuire al vice brigadiere, è calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è elevato a L. 200.000 giornaliera.